

SCHEMA DI CONTRATTO

“Lavori di consolidamento e restauro del Tiro a Segno “A. Bafile”, L’Aquila” finanziati con Delibera CIPESS n. 52 del 27.7.2021

CUP: F19J21002860001 CIG:

TRA

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila - (USRA), con sede in L’Aquila, Corso Vittorio Emanuele II n. 48, CAP 67100, Codice Fiscale e Partita Iva n. 93068580666, di seguito indicato come “Committente”, rappresentato dall’ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano, nato a _____ il _____, in qualità di Titolare, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila, di seguito denominato come Committente o Stazione Appaltante;

E

Il sig. _____ nato a _____ il _____, che interviene al presente atto in qualità di Legale Rappresentante della Impresa _____ con sede in Via _____ N _____ CAP _____, P.IVA _____

PREMESSO CHE

- in data 11/02/2022 è stata sottoscritta tra l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila ed il Segretariato Regionale per l’Abruzzo del Ministero della Cultura, la Convenzione per l’affidamento delle attività connesse ai lavori di recupero del patrimonio pubblico danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009 e degli interventi finanziati con il Piano Nazionale Complementare al P.N.R.R. (d’ora in avanti “Convenzione”);
- l’intervento denominato “Lavori di consolidamento e restauro del Tiro a Segno “A. Bafile”, L’Aquila” è ricompreso nella Convenzione sopra richiamata;
- con Decreto n. 144 a firma del Segretariato Regionale per l’Abruzzo e acquisito al protocollo SR-ABR|19/12/2023|DECRETO 144, è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 2.254.269,98, di cui € € 1.517.389,61 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 736.880,37 per oneri della sicurezza e importo manodopera non soggetti a ribasso d’asta;
- con Decisione a contrarre SR-ABR n. 25 del 21/03/2024 è stato disposto di procedere all’affidamento dei lavori relativi all’intervento denominato “Lavori di consolidamento e restauro del Tiro a Segno “A. Bafile”, L’Aquila”, mediante affidamento _____ e sono stati approvati gli atti di gara;
- con Decisione a contrarre SR-ABR n. 25 del 21/03/2024 le lavorazioni in oggetto sono state affidate all’Impresa _____, P.IVA/C.F. _____, con sede legale in _____ (_____), Via _____, n. _____, con un ribasso del _____% e pertanto per l’importo contrattuale di € _____=, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € _____ =, oltre IVA;
- sono stati effettuati in capo alla suddetta Impresa i controlli per la verifica dei requisiti di cui all’art. 94 del D.lgs.36/2023. con esito favorevole,

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. CONTRATTO E LINGUA UFFICIALE

L'appalto segue le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate dallo Stato, dalla Regione, Provincia, CNR, U.N.I., C.E.I., A.S.L ecc. circa i LL.PP., l'igiene, la sicurezza, la pulizia, la circolazione stradale, l'edilizia e quant'altro, nulla escluso, abbia riscontro diretto o indiretto con le attività e i lavori oggetto del presente contratto.

Le normative suddette sono integrate dalle prescrizioni del presente contratto e del Capitolato Speciale di Appalto (in seguito CSA).

L'Appaltatore ha verificato ogni dettaglio del progetto, ha preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali.

L'Appaltatore, con la firma del contratto, assume l'obbligo del rispetto di tali normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori e/o cottimisti e per quello del Committente in visita ai cantieri per controlli e rilievi.

L'obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore durante l'esecuzione del contratto.

Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'USRA e l'Appaltatore, comunque inerenti al presente appalto, dovranno avvenire in lingua italiana.

Art. 2. OGGETTO DELL'APPALTO

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta l'incarico per l'importo complessivo di € _____ = (euro _____ / _____), inclusi oneri della sicurezza pari a € _____ =, IVA esclusa.

Il corrispettivo dei lavori è da intendersi a misura e l'importo contrattuale, così come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, come altresì previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, del quale l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Le opere e le forniture s'intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, materiale, manodopera, mezzi e assistenza, a regola d'arte, perfettamente agibili e utilizzabili, con tutte le reti collaudate e a norma, nel rispetto della legislazione vigente in materia.

Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 60 del D.lgs. 36/2023. L'appaltatore si impegna ad eseguire i lavori di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo richiamati. Le specifiche tecniche in base alle quali devono essere realizzati i lavori di cui al presente contratto sono contenute negli elaborati messi a disposizione dell'Operatore Economico nonché nell'offerta tecnica e economica presentate dall'aggiudicatario, che costituiscono parte integrante e sostanziale di questo contratto, anche se non materialmente allegati. L'Impresa esecutrice garantisce che quanto è oggetto del presente contratto sarà realizzato in conformità alle norme in vigore ed alle caratteristiche riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto

L'esecuzione dei lavori è effettuata a regole d'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1374 del codice civile.

Fanno parte delle prestazioni in appalto anche quelle finalizzate all'ottenimento di tutte le certificazioni necessarie per legge.

Per la puntuale individuazione delle opere e dei servizi oggetto dell'appalto e degli obblighi dell'appaltatore si rinvia a quanto contenuto negli elaborati grafici e tecnici del progetto esecutivo ed al Capitolato Speciale d'Appalto che si allega al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti: OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali: importo _____ per un importo complessivo al netto del ribasso d'asta pari a € _____ IVA esclusa

Art. 3. DOCUMENTI DI CONTRATTO

Si applicano al contratto, anche se non materialmente allegati, tutte le norme vigenti quali a titolo esemplificativo:

- a) Legge n. 2248/1865, allegato F, per quanto non abrogato;
- b) D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- c) D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- d) Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- e) Tariffa dei prezzi della Regione Abruzzo in vigore;
- f) Capitolato Speciale d'Appalto;
- g) Codice Civile e altre disposizioni in vigore in materia di contratti per quanto non regolato dai precedenti punti.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati:

- a) I documenti elencati nel CSA - Parte amministrativa;
- b) Offerta economica presentata in sede di gara;
- c) Polizza assicurativa;
- d) Polizza fideiussoria.

Art. 4. CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto l'Impresa, ai sensi dell'art. 117 e 53, del D.lgs. n. 36/2023, ha provveduto a costituire la relativa polizza fidejussoria n°..... del....., rilasciata dallaAG (Compagnia inserita nell'elenco IVASS delle imprese di assicurazione, con sede legale in un altro Stato membro), per un importo totale pari ad €.....=.

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, l'Appaltatore ha provveduto a stipulare apposita polizza assicurativa rilasciata dalla, Agenzia di con sede legale in, n. - cap....., Polizza n°.....del.....per l'importo di €.....=, e per un massimale pari a €=, che rende indenne la Stazione Appaltante da danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza copre inoltre i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tali polizze, emesse a favore della stazione appaltante agli effetti e per l'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'Impresa in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, sono custodite agli atti dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila.

Art.5. NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO CONTRATTUALE

L'effettuazione del lavoro viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti atti e documenti che, anche se non materialmente allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Progetto definitivo - esecutivo approvato con Decreto n. 144 SR-ABR del 19/12/2023 composto dagli elaborati elencati nella Determinazione stessa;
- Richiesta di offerta ed allegati;
- Offerta tecnico economica presentata, che con la sottoscrizione del presente contratto si intende qui confermata;
- polizza fidejussoria n°...del, rilasciata dallaAG (Compagnia inserita nell'elenco IVASS delle imprese di assicurazione, con sede legale in un altro Stato membro).

Le modalità tecniche e amministrative per l'esecuzione, le misurazioni, le garanzie e quanto altro sono quelle specificate nei suddetti documenti, ovvero nel presente contratto. I suddetti documenti contrattuali, controfirmati dalla Stazione Appaltante e dall'Impresa, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'Impresa dichiara di ben conoscere i documenti di cui sopra. Resta in ogni caso inteso che, per quanto non espressamente regolato dai documenti di cui sopra, valgono le disposizioni vigenti in materia di Lavori Pubblici (D.lgs. 36/2023, D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., DL n. 74/2020 convertito in L. n. 120/2020). Tutte le prescrizioni tecniche e la descrizione delle lavorazioni formanti oggetto dell'affidamento risultano nei documenti, parte integrante e sostanziale del presente contratto, di cui all'art. 2, che l'Impresa dichiara di ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

Art. 6. TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

L'Appaltatore deve dare ultimate tutte le opere appaltate, entro il termine offerto in sede di gara e pertanto entro 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari al 1 per mille (uno ogni mille) dell'ammontare netto contrattuale. Ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 36/2023 è autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 94 D.lgs. 36/2023. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

Art. 7. PAGAMENTI

All'Appaltatore, verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore al 20,00% dell'importo contrattuale. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale. Ai sensi dell'art. 125 comma 1 D.lgs. 36/2023 sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L'Impresa, nel suo esclusivo interesse, si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante la cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone indicate all'art. 11 del presente contratto, per qualsiasi causa intervenuta e anche se ciò sia stato pubblicato nei modi di legge, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità per pagamenti a persone non più autorizzate a riscuotere. Trovano, altresì, applicazione tutte le disposizioni relative ai pagamenti di cui all'art. 125 D.lgs. 36/2023.

Art. 8. PRINCIPIO DI APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI SETTORE.

Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.

3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. 4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice.

5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art.9. CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il conto finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione saranno redatti in conformità a quanto stabilito dall'All. II.14 del D.Lgs 36/2023. Si procederà all'emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata

di saldo successivamente all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi, previa costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. 36/2023.

Art. 10. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

L'Appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta dà atto:

- a) di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo;
- b) di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, eventualmente anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
- c) di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il Piano di Sicurezza e di Coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori (in seguito D.L.); ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d'appalto, dopo l'approvazione del D.L., l'Appaltatore dovrà provvedere, se in zona sismica, ai sensi della Legge n. 64/74 e ss.mm.ii. al deposito dei medesimi presso gli Enti competenti. Tali elaborati vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

Art. 11. MODALITÀ DI ESECUZIONE

I lavori di cui al presente contratto verranno svolti dal Contraente a regola d'arte, con propria organizzazione di personale, mezzi e con piena assunzione del rischio d'impresa, alle condizioni, norme e prescrizioni di cui al presente contratto ed al Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, ed agli atti costituenti il progetto che, sebbene non materialmente allegati al presente contratto, ne fanno comunque parte integrante e sostanziale.

Art. 12. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 l'esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l'appalto che non può essere ceduto a soggetti terzi, se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 36/2023.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

- d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti, alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare. Stante il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, relativamente alla categoria prevalente OG2 il subappalto non può superare la prevalente esecuzione delle lavorazioni di tale categoria.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dei Lavori provvederà a:

- verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 119 D.lgs. 36/2023;
- controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Ai sensi dell'art. 119, comma 11 D.lgs. 36/2023 la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla relativa

richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata. Ai sensi della Legge n. 136/2010 e del D.Lgs. n. 159/2011, le Imprese subappaltatrici, dovranno dichiarare di non essere sottoposte ad alcun procedimento e produrre la documentazione necessaria al fine della verifica antimafia.

Nel caso si proceda all'affidamento del subappalto senza che sia stata acquisita la prescritta certificazione, oltre alla comunicazione alle autorità competenti e l'applicazione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, sarà inflitta una sanzione pari al 5% del valore del subappalto. Decorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta, o nei casi d'urgenza, l'Amministrazione può procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs 159/2011. In caso di presenza, accertata successivamente di cause ostative, di cui alla citata Legge n. 136/2010 di cui sopra, l'Amministrazione può recedere dal contratto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'esecuzione della parte rimanente delle opere. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia all'art. 119 D.lgs. 36/2023.

Art. 13. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 30 allegato I.7 del d.lgs. 36/2023 l'appaltatore redigerà nel rispetto delle previsioni progettuali il proprio cronoprogramma di dettaglio al fine di consentire, in accordo con le Amministrazioni usuarie, la corretta organizzazione dei lavori riducendo il più possibile le interferenze con lo svolgimento delle attività correnti.

L'Appaltatore predispone e consegna alla D.L. un proprio programma esecutivo dei lavori, sulla base del progetto esecutivo approvato, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla D.L., mediante apposizione di un visto, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la D.L. si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori può essere modificato e/o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori, all'organizzazione delle lavorazioni e dei tempi contrattuali.

In caso di consegne frazionate il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Nel caso di impossibilità di rispettare il cronoprogramma dei lavori per il permanere delle cause di indisponibilità delle aree si applica l'art. 121 del Codice.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dal Committente integrante il progetto esecutivo e facente parte del contratto; tale programma può essere modificato dal Committente. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal RUP.

Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso come novazione, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della D.L. provvedere all'integrazione e/o all'aggiornamento del cronoprogramma, che verrà poi sottoscritto dall'Appaltatore per accettazione.

Art. 14. ACCETTAZIONE - QUALITÀ E IMPIEGO DEI MATERIALI - PROVE E CONTROLLI

I materiali da impiegare per i lavori dovranno essere della migliore qualità e avere le caratteristiche chimico-fisiche-meccaniche stabilite nel progetto esecutivo, dalle leggi, regolamenti, circolari, prescrizioni, istruzioni vigenti circa i LL.PP. (integrate dalle prescrizioni del presente contratto).

Il succitato obbligo è esteso anche alle normative tecniche eventualmente emanate nel corso dei lavori.

I materiali proverranno da località, cave, fabbriche che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la D.L. abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Appaltatore dovrà sostituirla, a propria cura e spesa, con altra che corrisponda alle caratteristiche volute.

I materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese dello stesso Appaltatore; in caso d'inadempienza la D.L. ha facoltà, senza ulteriori atti, di procedere all'allontanamento in danno all'Appaltatore.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.L., l'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 15. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'Impresa Appaltatrice prima della consegna dei lavori a pena di risoluzione del presente atto in danno per gli eventi verificatisi tra la stipula e l'effettiva consegna, deve:

- a) indicare il nominativo del responsabile della sicurezza;
- b) consegnare il documento relativo alla valutazione dei rischi;
- c) indicare il nominativo della persona responsabile del cantiere addetta ad accettare gli Ordini di Servizio della Direzione Lavori.

L'impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a vigilare affinché il personale che espleta le prestazioni osservi tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e operi in conformità al D.Lgs. n. 81/08 ed alle disposizioni vigenti in materia. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi previsti nel CSA.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, nonché all'atto di ogni affidamento in subappalto, dovrà presentare:

- a) la documentazione per la verifica tecnico professionale di cui all'allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008;
- b) le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento (in seguito PSC) allegati al progetto;
- c) il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

È altresì previsto che l'Appaltatore e i suoi eventuali subappaltatori/cottimisti possano presentare, in corso d'opera, al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (in seguito CSE) proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute

dei lavoratori. Il Committente, acquisite le osservazioni/proposte di modifiche dell'Appaltatore, ravvisatone la validità, ha facoltà di adeguare il PSC. Il PSC, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

- a) In particolare l'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008, consegnare al D.L. e al CSE copia di:
- b) proprio Documento di Valutazione Rischi, redatto ai sensi D.Lgs. n. 81/2008;
- c) comunicazione del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, ai sensi del citato decreto;
- d) copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza;
- e) Piano di lavoro inviato alla ASL (art. 259 D.lgs. 81/08).

All'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008:

- a) il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere (spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.);
- b) le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
- c) le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Appaltatore intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
- d) le fonti di energia che l'Appaltatore intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per la forza motrice dei macchinari, tali attrezzature dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si svolgono i lavori e alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
- e) i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;
- f) la dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
- g) le opere provvisorie necessarie per l'esecuzione di lavori quali: cassetture, sbadacciate, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all'uopo abilitato per Legge;
- h) quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire e ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari e attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano. L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza e igiene, del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal CSE.

Art. 16. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 17. DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto l'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede sita in(.....), via,

Art. 18. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE E TASSE

Ai sensi dell'art. 18 comma 10 D.lgs. 36/2023 con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

Art. 19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente identificato dal seguente codice IBAN: IT sul quale l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila accrediterà il corrispettivo previsto del presente atto. Ai sensi dell'art. 3 c. 7, L. 136/2010, il contraente individua il Sig., nato a.....il, C.F., la persona delegata ad operare sul sopra indicato conto. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3 co. 8 L. 136/2010. In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e all'Ufficio territoriale del governo ai sensi dell'art. 3 co. 8 L. 136/2010.

Art. 20. CONTROVERSIE

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 213 comma 2, D.lgs. n. 36/2023 ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto. Trova, in ogni caso, applicazione l'art. 210, D.lgs. n. 36/2023 che prevede la possibilità di addivenire ad accordi bonari qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 205, commi 2 - 6, D.lgs. n. 36/2023. Il Foro competente è quello di L'Aquila.

Art. 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

È facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Impresa si renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali. Il Committente, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023 può, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14. Ai sensi dell'art. 123 comma 2 D.lgs 36/2023 l'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. Per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti

Art. 22. DIVIETO DI CESSIONE

Le parti concordano che è vietata la cessione, anche parziale, del presente Contratto a pena di nullità della stessa. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs 36/2023 e della legge 21 n. 52/91, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia trasmesso alla stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010. La Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

Art. 23. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. Clausola risolutiva espressa: a) «L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»; b) «Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia

intervvenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.»

Art. 24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell'Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Impresa stessa. L'Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto all'art. 13 della suddetta Legge. Resta espressamente inteso che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto. Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Direttore dello stesso Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila.

Art. 25 – CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

In conformità a quanto previsto dall'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023, e fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile

Art.26 – INTERPELLO (IN CASO DI NEGOZIATA)

In conformità a quanto previsto dall'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023, e fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Art. 27. DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 36/2023, al D.lgs. 81/2008 ulteriori provvedimenti riferiti agli allegati bando di gara, disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Art. 23 - Disposizioni finali

Letto, confermato e sottoscritto.

.....

Per la STAZIONE APPALTANTE L'USRA

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

.....

Per il CENTRO DI SPESA (SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO)

.....

Per l'APPALTATORE

Il Legale rappresentante della Ditta

.....

Le Parti, così come costituite, dichiarano inoltre espressamente quanto segue:

ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile quale normativa inerente alla stipula di "scritture private della Pubblica Amministrazione" e in attuazione di quanto stabilito dalle leggi vigenti per i contratti di servizi per opere pubbliche di conto dello Stato, di aver letto e di aver sopra confermato il presente contratto, del quale ribadiscono la piena ed incondizionata accettazione, nonché di approvarlo in ogni sua parte e pertanto dichiarano altresì di sottoscrivere, come sottoscrivono per ulteriore incondizionata accettazione.

Per la STAZIONE APPALTANTE L'USRA

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

.....

Per il CENTRO DI SPESA (SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO)

.....

Per l'APPALTATORE

Il Legale rappresentante della Ditta

.....